



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007 rep. in atti n. 168/CSR, concernente il *"Riordino del sistema di formazione continua in medicina"*;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 357, che dispone che il sistema di formazione continua in medicina è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e che *"La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo"*;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 rep Atti 192/CSR, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti"*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

**VISTO** l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti"*;

**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento *"La formazione continua nel settore salute"* ed in particolare l'art. 23 *"Comitato Tecnico delle Regioni"*, il quale prevede che *"il C.T.R. offre supporto alla Commissione nazionale, nell'ambito dei lavori della Sezione I delle Sezioni in cui si articola la Commissione stessa, nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale e dei sistemi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il C.T.R. fornisce parere non vincolante alla Commissione nazionale per le determinazioni di carattere programmatico, normativo e prescrittivo che hanno ricadute sugli enti accreditanti regionali e provinciali. Il C.T.R. partecipa inoltre al procedimento di verifica degli eventuali Manuali regionali o delle Province autonome"*



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

*di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi ai sensi dell'art. 47 del presente Accordo*";

**VISTO** l'art. 23 del citato Accordo, il quale prevede, al comma 2 *"I nominativi dei componenti del C.T.R. per ogni Regione e Provincia autonoma sono proposti dalla Commissione Salute alla Commissione nazionale [...], e al comma 3 "La Commissione nazionale approva le designazioni con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale"*;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2019 e successive integrazioni, con il quale è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua;

**RICHIAMATA** la determinazione del Presidente della Commissione nazionale per la formazione continua 17 dicembre 2021, con la quale è stato ricostituito il Comitato Tecnico delle Regioni;

**VISTA** la nota prot. n. 30044 del 14 gennaio 2022, con la quale il Coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha chiesto la sostituzione della dott.ssa Maria Barbara LELLI, componente della Regione Emilia Romagna, con la dott.ssa Diletta PRIAMI;

**RITENUTO** di dover procedere alla richiesta sostituzione;

#### **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:**

1. La dott.ssa Maria Barbara LELLI, componente della Regione Emilia Romagna nel Comitato Tecnico delle Regioni, è sostituita dalla dott.ssa Diletta PRIAMI.

Roma,

IL SEGRETARIO  
Olinda Moro

IL PRESIDENTE  
MINISTRO DELLA SALUTE  
On. Roberto Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Speranza', written over the printed name.